

Pubblicato il 16/03/2022

N. 00585/2022 REG.PROV.CAU.  
N. 01398/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1398 del 2022, proposto da  
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Marianna **Corporente**,  
Pietro Becci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e  
domicilio eletto presso lo studio Marianna **Corporente** in Napoli, via T.  
Caravita, 10;

*contro*

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli, non costituito in  
giudizio;

*nei confronti*

Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, Ministero della  
Salute, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

della deliberazione n. -OMISSIS-, comunicata alla ricorrente in data

11-12.01.2022, con la quale il Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli ha dichiarato accertato nei confronti della dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.L. n. 44 dd. 01.04.2021, convertito con modificazioni in Legge n. 76 dd. 28.05.2021, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 1 del D.L. n. 172 dd. 26.11.2021, convertito in Legge 3/2022, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. giustificata con la seguente motivazione “*La sospensione dello stipendio impedisce ogni forma di sostegno delle esigenze fondamentali di vita della ricorrente, condizione aggravata dal fatto che -OMISSIS-cfr doc. n. 14)*”.

Ritenuta assentibile nei sensi evidenziati l'istanza tutelare monocratica limitatamente all'esigenza di corrispondere alla ricorrente un assegno alimentare pari alla metà del trattamento retributivo di attività.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza ex art. 56 cpa nei limiti di cui in motivazione e fissa per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 6 aprile 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Napoli il giorno 16 marzo 2022.

**Il Presidente**  
**Francesco Gaudieri**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.